

 LICEO DI STATO G.BAGATTA DESENZANO DEL GARDA	Liceo di Stato “Girolamo Bagatta” Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane via Bagatta 30 - 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel: 030 9141358 e-mail uffici: bspc020001@istruzione.it www.liceobagatta.it	
--	---	---

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

L 'Istituto Scolastico Liceo di Stato “G. Bagatta” con sede in via Bagatta 30, Desenzano d/G (BS) C.F. 84001620172 rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Monica Faggionato, nata a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, d'ora in poi denominato “**soggetto promotore**”, in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso.

E

Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio di Astrofisica e Scienze dello Spazio, con sede legale in Bologna, in via Via Gobetti 93/3, CAP 40129, Codice Fiscale 97220210583 Partita IVA 06895721006 rappresentato dal Dott. Lorenzo Amati, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di seguito denominato “**soggetto ospitante**”

Premesso che

- La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, in “Percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento”
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio di Astrofisica e Scienze dello Spazio, di seguito indicato come “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso le proprie strutture, n° 30 studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta del Liceo di Stato “G. Bagatta”, di seguito indicata come “istituzione scolastica”.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività di PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un tutor

designato dal soggetto promotore denominato “tutor interno” (o “tutor scolastico”) e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato “tutor esterno” (o “tutor aziendale”);

4. Per ciascun allievo inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Percorso Formativo Personalizzato, che fa parte integrante della presente convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi e che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è del Soggetto promotore.

6. L’accoglimento di studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/ soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le Convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di PCTO;
- b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
- c) garantisce l’informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO;
- f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

3. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

- a) Predisposizione del Percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell’attuazione del Percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal piano formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso il beneficiario del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal Percorso Formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo, nonché di prevenzione dal contagio da virus Covid-19;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il /i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore e indicata nel Percorso formativo personale) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e s.m.i. i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011

In base alla sottoscrizione da parte di questa Istituzione nell'anno scolastico 2022-2023, **DELL'ACCORDO TECNICO RELATIVO ALLA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN AMBITO SCOLASTICO IN FUNZIONE DELLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO [ora PCTO] E DELLA FINALITA' COMPLESSIVA DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**, e dei relativi allegati a cui si rimanda, il soggetto promotore si farà carico di erogare i seguenti moduli formativi:

Formazione Modulo Parte Generale di 4 ore

Formazione Modulo Parte Specifica di minimo 12 ore

svolte nel corso del quinquennio.

Il soggetto ospitante s'impegna a integrare ulteriormente la formazione in base alla specifica contestualizzazione delle attività che saranno svolte in azienda.

Il soggetto ospitante dichiara di garantire:

- l'ottemperanza agli obblighi di legge
- la valutazione dei rischi specificatamente riferita all'esperienza di stage

- l'informazione dell'allievo sui rischi generali dell'azienda e specifici riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto
- l'integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08
- la messa a disposizione dei DPI, qualora la mansione svolta dall'allievo lo preveda
- la disponibilità di un tutor con competenze anche in materia di sicurezza
- la disponibilità ad ospitare un sopralluogo preliminare in presenza del tutor dell'istituto, del tutor aziendale e del Responsabile del SPP aziendale.

b) “ Sorveglianza sanitaria “

Fatti salvi gli obblighi in capo alle aziende imposti dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto specificatamente concerne l'obbligo di visita medica ai sensi del Parere emanato il 02.03.2010 dalla Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia e dalla Regione Lombardia Direzione Regionale Sanità in merito all'obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (*Prot. N.87 DRL/D - Prot.n. H1.2010.0008366/San*), il soggetto ospitante dichiara che lo studente non sarà di norma adibito a lavori che richiedono sorveglianza sanitaria obbligatoria per gli addetti.

c) “ Informazione ai lavoratori ”

ai sensi dell'art 36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse

- all'organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- al rischio intrinseco aziendale ;

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun Percorso Formativo Personalizzato presso il soggetto ospitante, con validità di anni 3, a partire dall'a.s. 2024-2025.
2. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
3. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di:
 - a) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - c) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
4. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Firma autografa apposta nel documento originale

Il soggetto promotore	LICEO DI STATO “ G. BAGATTA”	LA DIRIGENTE SCOLASTICA PROF.SSA MONICA FAGGIONATO _____
Il soggetto ospitante	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - Osservatorio di Astrofisica e Scienze dello Spazio	IL DIRETTORE DOTT. LORENZO AMATI